

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 2329 del 23 agosto 2017

Oggetto: Rigetto dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da **PATRIZIA VERATTI impresa individuale** ed acquisita con protocollo **CR-51416-2015** del **27/10/2015**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016, 02/2017 e 20/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016, 48/2016 e 15/2017;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive

- danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
 - l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
 - l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
 - il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
 - il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
 - l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
 - il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 "*Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012*";
 - l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853

final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012",

approvate con l'Ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'art. 2 co. 2 e 13, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutte le comunicazioni della domanda in oggetto sono intervenute o state importate sul sistema informativo "SFINGE";
- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere all'indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Preso atto che in data **27/10/2015** è stata validata, sul sistema informativo "SFINGE", la domanda protocollo **CR-51416-2015** presentata da **PATRIZIA VERATTI impresa individuale**, con sede legale in Finale Emilia (MO), via C. Gallini n. 25, C.F. VRTPRZ57L43H835K e p.IVA 01993620366;

Dato atto:

- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, con la seguente motivazione, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

1.	CR/2015/	51416	VERATTI PATRIZIA
<p>di non ammettere la domanda a contributo, approvando l'istruttoria svolta da Invitalia. Si conferma l'esito negativo della seduta del 6/10/15 deliberato in merito alla domanda CR/30211/2015.</p> <p>La pratica, che contiene la ripresentazione ai sensi dell'art 13 bis della domanda, non risulta ammissibile, in quanto il danno dichiarato non è accertato nonostante la documentazione prodotta in sede di integrazione. Inoltre, non è riscontrata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii poiché la documentazione allegata non è sufficiente a dimostrare la destinazione.</p> <p>La scheda viene integrata e approvata durante la seduta</p>			

- che si è proceduto all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Preso atto che il richiedente il contributo ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;

Dato atto:

- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria con sopralluogo ai fabbricati oggetto di richiesta di contributo;
- che Invitalia S.p.A., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, il verbale di sopralluogo e le relative integrazioni, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

<p>a) VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO</p> <p>b) VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:</p> <p>c) Si richiede un livello operativo E1 in base alle indicazioni dell' Ord. n. 86/2012 e ss.mm.ii.</p> <p>d) Come previsto da art. 1, comma 3, dell'ordinanza n.57/2012 e s.m.i., <i>"Nel caso di utilizzo in proprio o di comodato d'uso non registrato al momento del sisma, al fine dell'ammissione a contributo, deve essere dimostrato che l'immobile sia sede o sia stato sede di attività nei 36 mesi precedenti il sisma come da visura camerale e/o da utenze/polizze assicurative intestate all'attività produttiva esercitata nell'immobile."</i> A dimostrazione che l'immobile sia sede o sia stato sede di attività nei 36 mesi precedenti il sisma, si allegano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copia di bollette della fornitura di acqua, relative agli anni 2010 - 2011 - 2012, che sono state fornite al sottoscritto dalla Sig.ra Veratti Patrizia. - oggetto si allegano i documenti di trasporto che dimostrano il collegamento funzionale tra azienda e fabbricato. Suddetti DDT riportano l'indirizzo di destinazione del materiale trasportato, corrispondente al fabbricato in oggetto. Ovviamente a tali DDT sono associate le relative fatture di vendita, <p>e) In merito alla posizione del fabbricato rispetto ai terreni coltivati il tecnico dichiara che</p>

il fabbricato in oggetto, situato in via Tassinari n. 16 nel comune di Cento (FE), sorge a poche centinaia di metri dai confini dei comuni di Finale Emilia (MO), Bondeno (FE), e Sant'Agostino (FE). Si riporta una vista ortofotografica riportante in rosso i confini comunali e l'individuazione del fabbricato in oggetto. I terreni indicati nella documentazione fornita (Libretto di Controllo, domanda PAC 2012), sono situati in altro comune ma, per la particolare configurazione topografica delle estensioni comunali di Cento e dei comuni limitrofi, la distanza reale tra il fabbricato e i terreni coltivati, sono minime, ovvero, da poche centinaia di metri ad alcuni chilometri.

E non recepite alla luce dell'esito della verifica in loco svolto dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara (protocollo n. 18841 del 28.9.2016): non si ha evidenza dell'utilizzo dell'immobile oggetto di domanda di contributo come previsto da art. 1, comma 3, dell'ordinanza n.57/2012 e s.m.i..

SI PROPONE:

- a) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1** per le seguenti motivazioni:
- Mancata dimostrazione del razionale utilizzo ai fini della produzione agricola aziendale alla data del sisma e nei 36 mesi precedenti, necessari per riconoscere il riavvio delle attività economiche come previste dall'Art 2 comma 2 dell'Ordinanza 57/2012;
 - L'impresa stessa non riconosce la necessità, per il riavvio dell'attività economica, dell'immobile oggetto di domanda, in quanto da molti anni lo ha posto in vendita, come accertato dalle strutture Regionali.

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis.

- che sono emerse nuove motivazioni per il rigetto della richiesta di accesso al contributo e pertanto si è proceduto all'invio di una **seconda** comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Preso atto che il richiedente il contributo ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;

Dato atto:

- che, pertanto, si è reso necessario un **secondo** supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'**esito di supplemento istruttorio bis**;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio **bis** ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la "Scheda riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza;

DECRETA

- di **rigettare** la richiesta di contributo sull'immobile, riportato in “Scheda riepilogativa” all'interno della tabella intestata “Riepilogo degli interventi proposti”, presentata da **PATRIZIA VERATTI impresa individuale**, C.F. VRTPRZ57L43H835K e p.IVA 01993620366;
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di contributo sull'immobile contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell'esito di supplemento istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nei Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo “SFINGE” al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante) CR-51416-2015 VERATTI PATRIZIA:

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPAL E	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	CONTRIBUTO RICHIESTO AL NETTO DI IVA (EURO)
n.1	Cento (FE)	1	625 sub.4	TAB. B - lettera C) livello operativo "E1"	Ante: - 226,97 Post: - 226,97	0	174.433,40

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti CR-51416-2015 VERATTI PATRIZIA:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) - ante - post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORI A	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
n.1	Ante: - 226,97	deposito sementi, diserbanti, concimi, ricovero mezzi	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Post: - 226,97	Riparazione con rafforzamento locale e ripristino con miglioramento sismico				€ 0,00
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						€ 0,00

PROPOSTA DI DELIBERA CR-51416-2015 VERATTI PATRIZIA - Impresa individuale:

- a) VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
- b) VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:
- c) Si richiede un livello operativo E1 in base alle indicazioni dell' Ord. n. 86/2012 e ss.mm.ii.
- d) Come previsto da art. 1, comma 3, dell'ordinanza n.57/2012 e s.m.i., "Nel caso di utilizzo in proprio o di comodato d'uso non registrato al momento del sisma, al fine dell'ammissione a contributo, deve essere dimostrato che l'immobile sia sede o sia stato sede di attività nei 36 mesi precedenti il sisma come da visura camerale e/o da utenze/polizze assicurative intestate all'attività produttiva esercitata nell'immobile." A dimostrazione che l'immobile sia sede o sia stato sede di attività nei 36 mesi precedenti il sisma, si allegano:

- copia di bollette della fornitura di acqua, relative agli anni 2010 - 2011 - 2012, che sono state fornite al sottoscritto dalla Sig.ra Veratti Patrizia.
- oggetto si allegano i documenti di trasporto che dimostrano il collegamento funzionale tra azienda e fabbricato. Suddetti DDT riportano l'indirizzo di destinazione del materiale trasportato, corrispondente al fabbricato in oggetto. Ovviamente a tali DDT sono associate le relative fatture di vendita,

e) In merito alla posizione del fabbricato rispetto ai terreni coltivati il tecnico dichiara che

il fabbricato in oggetto, situato in via Tassinari n. 16 nel comune di Cento (FE), sorge a poche centinaia di metri dai confini dei comuni di Finale Emilia (MO), Bondeno (FE), e Sant'Agostino (FE). Si riporta una vista ortofotografica riportante in rosso i confini comunali e l'individuazione del fabbricato in oggetto. I terreni indicati nella documentazione fornita (Libretto di Controllo, domanda PAC 2012), sono situati in altro comune ma, per la particolare configurazione topografica delle estensioni comunali di Cento e dei comuni limitrofi, la distanza reale tra il fabbricato e i terreni coltivati, sono minime, ovvero, da poche centinaia di metri ad alcuni chilometri.

E non recepite alla luce dell'esito della verifica in loco svolto dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara (protocollo n. 18841 del 28.9.2016): non si ha evidenza dell'utilizzo dell'immobile oggetto di domanda di contributo come previsto da art. 1, comma 3, dell'ordinanza n.57/2012 e s.m.i..

f) VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:

Dimostrazione utilizzo:

L'utilizzo del fabbricato per le attività aziendali dell'impresa individuale Veratti Patrizia, è stato già sufficientemente dimostrato, presentando, alla P.A., la documentazione richiesta, di volta in volta, nelle varie fasi istruttorie affrontate. Tali documenti rispondono alle richieste dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., in quanto specificano come veniva utilizzato il fabbricato e come il suo utilizzo sia indispensabile per le attività aziendali, mettendo in stretta correlazione la posizione del fabbricato e dei terreni coltivati, la sua destinazione d'uso catastale e i movimenti di compravendita eseguiti dall'azienda agricola Veratti Patrizia.

Si riporta l'elenco dei documenti presentati:

- **Perizia Giurata:** allegati alla perizia sono stati presentati la Visura Camerale dell'impresa Veratti Patrizia, la documentazione catastale che attesta la destinazione d'uso a magazzino e la proprietà dell'immobile che è la persona fisica Veratti Patrizia, nonché, il layout produttivo aziendale;
- **Utenze servizio idrico:** bollette della fornitura dell'acqua negli anni 2010-2011-2012;
- **Documentazione fiscale:** consistente in documenti di trasporto e relative fatture di vendita che dimostrano, nei 36 mesi precedenti il sisma, che il fabbricato era destinazione o luogo di partenza di merci legate alle attività agricole dell'Azienda Veratti Patrizia e veniva utilizzato come magazzino/deposito di queste. Oltre a tale documentazione venivano inoltrati i registri I.V.A., in cui sono debitamente registrate le fatture suddette.

Ad ulteriore conferma di quanto già detto si allegano alla presente ulteriori due fatture (ft. N. 157 del 28/12/2010 e ft. N. 131 del 23/12/2011) emesse per aratura, semina, trebbiatura e, soprattutto, scarico dei prodotti raccolti nel magazzino, oggetto di richiesta dei contributi, in via Tassinari n. 16. Questi documenti, insieme a tutti gli altri già presentati, dimostrano che il magazzino è indispensabile all'azienda per poter svolgere le proprie attività agricole, in maniera particolare, risulta di posizione strategica per il fatto che dista solamente poche centinaia di metri dall'appezzamento di terreno in uso all'azienda agricola Veratti Patrizia che, tra l'altro, come già specificato nella lettera di osservazioni al rigetto (CR-27141-2016 del 19/05/2016), ha estensione superficiale maggiore rispetto a tutti gli altri terreni in uso all'azienda.

Necessità del riavvio delle attività nell'immobile stesso:

La necessità di eseguire gli interventi di ripristino del fabbricato in oggetto, per riavviare le attività aziendali, è già stato riconosciuto sia dall'impresa sia tecnico abilitato che ha redatto la perizia giurata. Infatti la domanda di contributo, presentata in data 27/10/2015 con prot. n. CR-51416-2015, riporta in allegato la perizia giurata; in questa si esprime la necessità di ripristinare il fabbricato per il riavvio delle attività aziendali, inoltre, allegato alla domanda, vi è la "dichiarazione di impegno al riavvio delle attività di impresa nell'immobile" firmata a Finale Emilia (MO), in data 28/04/2015, dalla titolare dell'azienda, Sig.ra Veratti Patrizia, in cui si impegna a riavviare le attività di impresa nell'immobile stesso e a mantenere la sua destinazione produttiva per almeno due anni dal completamento delle opere in progetto.

Conclusioni:

La documentazione fornita in allegato alla domanda e nelle successive richieste di integrazioni sono conformi e rispettano tutte le condizioni richieste dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. per ottenere il contributo.

L'esito istruttorio, comunicato in data 27/10/2016 con Prot. n. CR-57867-2016, infatti, non evidenzia documenti mancanti o incompleti, ma specifica, di fatto, che la proposta di non ammissibilità a contributo sia, solamente, motivata dalle risultanze di un accertamento, eseguito in loco, da struttura Regionale. Tale accertamento è stato effettuato dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara in data 27/09/2016, da cui risultati (protocollo n. 18841 del 28/09/2016), non è, d'altronde, segnalato nulla di contrastante con quanto dichiarato nella documentazione presentata.

Infatti, riprendendo l'estratto dell'atto, si ha:

- *"...Da verifica effettuata esternamente non si riscontrano elementi tali da evidenziare movimentazione di mezzi o segni particolari. Nell'interno non è stato possibile entrare, in quanto le due porte principali risultano chiuse...".* Si rammenta, anzitutto, che l'edificio in oggetto è danneggiato e necessita di interventi strutturali per poter essere ripristinato e, quindi, per poter essere riutilizzato, per cui è logico che fin quando non siano stati eseguiti gli interventi, tale edificio non ha i requisiti di sicurezza tali da poter essere utilizzato. Infatti, dal periodo in cui si sono manifestati gli eventi sismici, l'azienda Veratti Patrizia non può svolgere a pieno le proprie attività aziendali in quanto non può contare sull'utilizzo del magazzino in oggetto.
- *"...Alcuni vicini riferiscono che l'immobile non è utilizzato da parecchi anni e che è in vendita tant'è che sono presenti cartelli che riportano la scritta vendesi...".* Il fabbricato non è utilizzato, per motivi di sicurezza, dai giorni in cui si sono manifestati gli eventi sismici, penalizzando, in tal modo, la piena produttività aziendale. Dal maggio 2012 sono passati più di quattro anni, per cui il termine "parecchi", così definito dagli imprecisati "vicini", non indica in maniera quantitativa un numero preciso di anni, pertanto si può ritenere compatibile con il periodo di inutilizzo detto.

I cartelli "vendesi", affissi da data antecedente al sisma, sia sul magazzino (oggetto di richiesta di contributo) sia sull'abitazione adiacente (non oggetto di richiesta contributi) e rimasti in loco anche dopo l'evento sismico, manifestano la volontà di vendita solamente dell'unità immobiliare destinata ad abitazione (villa) che è sfitta e non è oggetto di richiesta di contributo. La scelta di posizionare un cartello anche sul fabbricato usato come magazzino dall'azienda agricola nasce dalla volontà di rendere maggiormente visibile la proposta di vendita.

A dimostrazione di ciò si allegano le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, autenticate presso i Comuni di residenza dei dichiaranti, in cui si certifica che nell'anno 2010, i signori dichiaranti erano interessati all'acquisto del capannone (magazzino usato per le attività agricole di Veratti Patrizia), ma che la loro proposta veniva negata dalla proprietà in quanto il fabbricato non era oggetto di vendita.

Il cartello "vendesi" apposto sul fabbricato in oggetto, pertanto, esprime la volontà di cedere solamente l'abitazione e non il capannone che in realtà è sempre stato utilizzato dall'Azienda Veratti Patrizia al servizio delle proprie attività agricole, con particolare riferimento al terreno poco distante dal fabbricato.

- *"...Probabilmente l'immobile era utilizzato dalla Fertagricola di Molinari Adalberto e c. - s.a.s. che svolge l'attività di commercio all'ingrosso di cereali (vedasi pesa presente in adiacenza all'immobile), prodotti per l'agricoltura, sementi, ecc. dove è presente come socio.".* Tale dicitura non può essere presa in considerazione in confronto alla quantità di documenti firmati e atti ufficiali, peraltro, previsti dall'ordinanza di riferimento, che attestano la necessità di utilizzo del fabbricato ai fini

dello svolgimento delle attività aziendali. I documenti presentati, infatti, indicano chiaramente chi e come utilizzava l'immobile.

Ciò che appare da una visita in loco eseguita esternamente all'edificio e raccogliendo informazioni frammentarie da imprecise persone, non possono che indurre a dare una valutazione probabilistica sull'utilizzo: il termine "probabile" significa che può o non può corrispondere alla reale situazione che, infatti, è stata già definita in maniera precisa e sicura dalla documentazione presentata. Ad ulteriore prova del fatto che le informazioni raccolte dai "vicini" siano fondate su una conoscenza marginale e non precisamente descrittiva della realtà, si puntualizza il fatto che l'azienda "Fertagricola di Molinari Adalberto e c. - s.a.s." ha cessato l'attività commerciale nel lontano 1996.

E non recepite anche alla luce dell'esito della verifica in loco svolto dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara (protocollo n. 18841 del 28.9.2016): non si ha evidenza dell'utilizzo dell'immobile oggetto di domanda di contributo come previsto da art. 1, comma 3, dell'ordinanza n.57/2012 e ss.mm.ii.

Dimostrazione utilizzo:

L'analisi della documentazione allegata a cui fa riferimento il tecnico incaricato è stata già effettuata con esito negativo poiché ritenuta non sufficiente.

In particolare, si osserva come i consumi idrici sono talmente minimi da non poter giustificare l'esistenza di attività produttiva nel periodo di riferimento. Altresì, si rammenta che non è stata fornita alcuna documentazione inerente la fornitura di energia elettrica.

Il possesso dei requisiti igienico-sanitari che dovrebbe caratterizzare ogni immobile destinato ad ospitare persone che vi abitano o vi lavorano anche saltuariamente, può essere attestato anche dalla sola presenza di impianti essenziali e di primaria importanza quali quello elettrico o idrico e dei relativi allacci alle reti di alimentazione. La mancanza di tale requisito è certamente un indicatore di non utilizzabilità dell'edificio ai fini abitativi o produttivi.

Anche le ulteriori due fatture allegate in fase di controdeduzione al preavviso di rigetto descrivono un'attività svolta in prevalenza per conto terzi, il che rende sempre più plausibile la non necessità dell'immobile al fine del proseguo dell'attività produttiva.

Necessità del riavvio delle attività nell'immobile stesso:

L'analisi della documentazione allegata a cui fa riferimento il tecnico incaricato è stata già effettuata con esito negativo poiché ritenuta non sufficiente. Dall'esame della documentazione prodotta, si evince che l'operatività sulle coltivazioni fatta con personale aziendale è molto contenuta e le fatture di acquisto/vendita agli atti dimostrano che l'impresa è fortemente sbilanciata sugli incarichi verso soggetti terzi che effettuano, per conto dell'imprenditore, le operazioni colturali nonché quelle di manutenzione. La conclusione di queste valutazioni è che la necessità di magazzini/ricoveri per l'azienda Veratti Patrizia è molto limitata.

Conclusioni:

Il sopralluogo effettuato in data 27.09.2016 svolto dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara (protocollo n. 18841 del 28.9.2016) ha evidenziato delle criticità che non sono state superate con la documentazione fornita in sede di controdeduzione.

Inoltre, in considerazione che il fabbricato oggetto di richiesta di contributo è inserito in una azienda ove sono presenti altri fabbricati a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato oggetto della presente richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: la ricostruzione dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2);

Per tutte le motivazioni sopra descritte, le osservazioni non sono accoglibili e quindi

SI PROPONE:

a) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1 per le seguenti motivazioni:

a. Mancata dimostrazione del razionale utilizzo ai fini della produzione agricola aziendale alla data del sisma e nei 36 mesi precedenti, necessari per riconoscere il riavvio delle attività economiche come previste dall'Art 2 comma 2 dell'Ordinanza 57/2012;

b. L'impresa stessa non riconosce la necessità, per il riavvio dell'attività economica, dell'immobile oggetto di domanda, in quanto da molti anni lo ha posto in vendita, come accertato dalle strutture Regionali.

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. art. 13 bis.